

N. R.G. 18114/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Tassone  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18114/2011 promossa da:

**UGO F** con il patrocinio dell'avv. PERRINI ANGELO MASSIMO, elettivamente  
domiciliato in CORSO TASSONI 12 10143 TORINO presso il difensore.

ATTORE

contro

**SILVESTRO B/** e AXA ASSICURAZIONI SPA

CONVENUTI CONTUMACI

e con

**MILANO ASSICURAZIONI SPA** QUALE MANDATARIA DELLA AXA ASSICURAZIONI  
SPA, con il patrocinio dell'avv. SAVIA ALFREDO, elettivamente domiciliata in C.SO MATTEOTTI,  
35 10121 TORINO presso il difensore.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2013.

pagina 1 di 2

<b>SENTENZA</b>	
N°	<b>4618/13</b>
Fasc. N°	<b>18114/11</b>
Cron. N°	
Rep. N°	

**TRIBUNALE DI TORINO**

**SEZ. IV CIV. - R.G. 18114/2011 - G.I. Ill.mo Dott.ssa TASSONE**

\*\*\*

**FOGLIO DELLE PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**A VERBALE NELLA CAUSA**

**FRIGATO Ugo // MILANO ASS.NI S.p.a. - AXA ASS.NI S.p.a. - BOSIO**

\*\*\*

Parte attrice **FT** : Ugo rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Massimo Perrini richiamando integralmente quanto già dedotto, prodotto ed eccepito in atti precisa le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

**In via preliminare**

Estromettere dal presente giudizio la Milano Ass.ni S.p.a. con condanna dell'interveniente al pagamento delle spese di lite.

Dichiarare la contumacia dell'Axa Ass.ni.

**In via istruttoria**

Ammettere le istanze istruttorie tutte dedotte da parte attrice in atto di citazione del 6/11/2011, in memoria 183, comma VI, nr. 1 c.p.c. del 9/01/2012, in memoria 183, comma VI, nr. 2 del 6/02/2012 e in memoria 183, comma VI, nr. 3 c.p.c. del 16/02/2012.

**Nel merito**

condannare i convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido al risarcimento in favore del concludente dei danni tutti nella misura come in atti determinata e/o determinabile, o somma veriore determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento.

Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese legali stragiudiziali e di quelle processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

IL GIUDICE  
Dr.ssa Stefania TASSONE

**CONCLUSIONI** di MILANO ASSICURAZIONI *spa*

Voglia il Tribunale Ill.mo

Contrariis reiectis

In via istruttoria:

- Disporre CTU su entrambi i veicoli nonché ricostruttiva del sinistro, intesa ad accertare natura ed entità dei danni lamentati dall'attore ed in particolare il nesso causale fra gli stessi e l'incidento per cui è causa.

- Disporre CTU medico legale sulla persona dell'attore intesa ad accertare natura ed entità delle lesioni personali subite e loro connessione causale con il sinistro per cui è causa.

Nel merito:

Dato atto dell'inefficacia del modulo CAI prodotto, impugnato ex art. 143 L.

209/05, assolvere la Milano Assicurazioni Spa, in qualità di mandataria con rappresentanza della AXA Assicurazioni Spa, da ogni domanda proposta dal Sig.

Ugo.

Con il favore delle spese ed onorari, oltre CPA ed IVA.

IL GIUDICE  
D. del Tribunale Cassone

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato FI Ugo conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino BOSIO Silvestro, chiedendone la condanna, unitamente alla sua compagnia assicuratrice AXA ASSICURAZIONI, al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito del sinistro avvenuto in data 23.4.2010 alle ore 21.00 circa in Torino; 2) che l'attore in particolare allegava: a) che si trovava in corso Grosseto n. 265 angolo via Vische a bordo del proprio motociclo Suzuki (g. D) quando veniva urtato dall'autoveicolo Citroen AX (g. A) di proprietà e condotto dal convenuto, che ometteva di concedere la precedenza; b) che nel modello CAI, sottoscritto da entrambi i conducenti, BOSIO Silvestro riconosceva espressamente la propria responsabilità (dichiarando: "non l'ho visto, ho torto"); 2) che si costituiva in giudizio MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. "quale mandataria della AXA ASSICURAZIONI s.p.a. in forza di mandato con rappresentanza in data 24.1.2011", eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore in quanto all'epoca non era proprietario della moto Suzuki coinvolta nel sinistro; nel merito allegando seri dubbi sul reale accadimento del sinistro oggetto di causa; 4) che, nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva per BOSIO Silvestro, il quale veniva dichiarato contumace; 5) che, espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 15.6.2012 il GI, rilevata la presenza in atti di varie eccezioni preliminari, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni; 6) che all'udienza del 5.2.2013 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

### II. Le eccezioni preliminari: in particolare l'inammissibilità della costituzione in giudizio di MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.

Osserva il Tribunale: 1) che parte attrice ha agito nei confronti del proprietario e conducente del veicolo nonché della AXA ASSICURAZIONI, compagnia assicuratrice di quest'ultimo; 2) che tuttavia, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, nessuno di questi due convenuti si è costituito in giudizio -per cui i medesimi devono essere nella presente sede dichiarati contumaci- e si è invece costituita MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. espressamente "quale mandataria della AXA ASSICURAZIONI in forza di mandato con rappresentanza in data 24.1.2011" (mandato che è stato prodotto in atti sub doc. 1 produzioni MILANO); 3) che tuttavia tale costituzione in giudizio costituisce una sorta di intervento volontario che tuttavia non può anzitutto essere inquadrato nel sistema delineato dagli artt. 100 e 105 c.p.c., e risulta pertanto anomalo, in quanto non emerge quale interesse possa avere in causa la MILANO ASSICURAZIONI, non risultando invero giuridicamente configurabile un interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato rispetto al responsabile civile convenuto in giudizio; 4) che il suddetto anomalo intervento di MILANO ASSICURAZIONI non può neppure trovare giustificazione e legittimazione nella normativa di settore di cui al Codice delle Assicurazioni, posto che nel caso di specie parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 149 Cda e non mediante azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiato, per cui l'intervento della stessa finisce in sostanza per "rinviare" l'assicurato, odierno attore, al suo assicuratore, in contrasto con quanto autorevolmente ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 180/2009, secondo cui l'azione diretta del danneggiato contro il proprio assicuratore è una facoltà, ben potendo il danneggiato sempre comunque optare, come nel caso di specie, per l'azione contro il responsabile civile e l'assicurazione di quest'ultimo; 5) che l'intervento di MILANO ASSICURAZIONI non può neppure ritenersi giustificato in forza della cd. Convenzione Card invocata dalla difesa della medesima, essendo tale Convenzione un accordo privatistico tra compagnie assicuratrici che non ha efficacia esterna verso i terzi e che quindi non può legittimare l'esercizio in giudizio di diritti altrui, tenuto anche conto del fatto che il "Mandato irrevocabile con rappresentanza" prodotto sub doc. 1 da MILANO ASSICURAZIONI, di contenuto estremamente generico, non ha i requisiti per poter essere considerato procura suscettibile di produrre un fenomeno di rappresentanza sostanziale tale da fondare poi la rappresentanza processuale ex art. 81 c.p.c.; 6) che, infine, la struttura negoziale delineata dalla

Convenzione Card non è neppure riconducibile all'istituto della delegazione ex art. 1268 c.c. (per cui neppure sotto questo profilo è ravvisabile la legittimità dell'intervento di MILANO ASSICURAZIONI nel presente giudizio), in quanto non risulta avere ad oggetto l'assunzione del debito altrui con subentro nella medesima posizione del debitore originario e, oltretutto, non risulta prevedere il consenso del delegatario (v. Cass., 19090/2007).

Per tutte le ragioni sopra esposte (su cui v. anche ex multis Trib. Prato, 6.6.2013; Trib. Torino, Sez. IV civile, 22.1.2013, est. dr.ssa Castellino) deve quindi essere dichiarato inammissibile (non ricorrendo invece nel caso di specie le ipotesi tipiche dell'estromissione invocata da parte attrice nelle proprie conclusioni) l'intervento di MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.

Né può indurre a diverse conclusioni il fatto che MILANO ASSICURAZIONI abbia proposto nella propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. le seguenti conclusioni "... assolvere AXA ASSICURAZIONI s.p.a., e per essa la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. quale sua mandataria con rappresentanza da ogni domanda proposta dal sig. F1 Ugo", trattandosi di mutamento formale, che anzi viepiù evidenzia la carenza di interesse in causa da parte di MILANO ASSICURAZIONI, e che comunque costituisce mutatio libelli inammissibile, se si considera che in atto di citazione e comunque entro le preclusioni di merito le conclusioni assunte erano di differente tenore (nel senso cioè di: "... assolvere la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in qualità di mandataria con rappresentanza della AXA ASSICURAZIONI s.p.a. da ogni domanda proposta dal sig. F1 Ugo").

III. Segue: il difetto di legittimazione attiva dell'attore F

Premesso in linea generale che il difetto di legittimazione attiva costituisce questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (v. Cass., 17701/2012; Cass., 2091/2012), occorre rilevare nel caso di specie: 1) che dal doc. 16 prodotto da parte attrice emerge il passaggio di proprietà del motociclo Suzuki GSX - R 750 (g. 1) in capo a F1 Ugo in data 3.5.2010; 2) che in atto di citazione la data del sinistro è indicata nel 23.4.2010; 3) che tuttavia trattasi di errore materiale, posto che dal modello CA1 e dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che il sinistro è invero avvenuto in data 23.5.2010, data alla quale F1 Ugo era pacificamente già proprietario del motociclo, con sua conseguente legittimazione ad agire.

IV. Le risultanze processuali.

Osserva il Tribunale anzitutto sotto il profilo dell'an debeat: 1) che la dinamica del sinistro e la esclusiva responsabilità del convenuto B1 Silvestro per omessa precedenza emergono dal modulo CA1 sottoscritto dal convenuto medesimo unitamente all'odierno attore (v. doc. 1 produzioni attoree i cui il conducente B1 ) espressamente dichiara: "Non l'ho visto: ho torto"), valutabile dal giudice edito come confessione stragiudiziale di BOSIO Silvestro ex art. 2735 c.c. e liberamente valutabile nei confronti della litisconsorte AXA ASSICURAZIONI ai sensi degli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.c., tenuto conto che la stessa, pur ritualmente convenuta in causa, non ha ritenuto né di costituirsi né di comparire in giudizio (dunque omettendo di allegare e di fornire qualsivoglia prova contraria: v. art. 143 CdA, secondo cui "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso").

Sotto il profilo del quantum debeat occorre rilevare: 1) che dalla perizia medico-legale stragiudiziale prodotta in atti da parte attrice emerge: a) che a seguito del sinistro l'attore ha riportato lesioni determinate nel 10% di invalidità permanente, in giorni 30 di ITP al 75%, in giorni 30 di ITP al 50%, in giorni 40 di ITP al 25%; 2) che da tali risultanze peritali, congruamente motivate, ritiene il Tribunale di non doversi discostare, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie ed alla luce della condivisibile giurisprudenza di merito secondo cui la perizia stragiudiziale può costituire prova atipica ed assumere dunque valore probatorio (cfr. Trib. Piacenza, 21/09/2009, n. 598); 3) che pertanto in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ed aggiornate all'anno 2013 il danno non patrimoniale patito dall'attore di anni 43 al momento del sinistro, può essere determinato, già ai valori attuali, in complessivi Euro 26.244,00 (di cui Euro

21.684.00 per danno biologico permanente al 10% ed Euro 4.560.00 per invalidità temporanea); 4) che non si ritiene di riconoscere ulteriore personalizzazione, posto che le tabelle milanesi valutano già in modo unitario i punti di invalidità (anche comprendendo il c.d. danno morale), per cui non sono rilevanti ai fini della personalizzazione le circostanze che possono ritenersi, in via presuntiva, comuni alla generalità dei soggetti, o comunque connaturate al tipo di lesioni e di postumi riportati in seguito al sinistro, dovendo quindi essere riconosciuta la personalizzazione solo in riferimento a casi di attività che esulano in modo significativo da quelle svolte dalla generalità di soggetti o di attività incise in modo del tutto peculiare dalla lesione; 5) che, a titolo di danno patrimoniale, deve essere riconosciuto a parte attrice il valore antec sinistro del veicolo, pari ad Euro 7.200,00 come da doc. 10 prodotto in atti, che deve essere maggiorato della rivalutazione secondo gli indici ISTAT e degli interessi legali, calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno dal sinistro sino alla data della presente sentenza (27.6.2013), ascendendo così al maggior importo di Euro 7.620,26; 6) che devono essere inoltre riconosciute, sempre a titolo di danno patrimoniale in via equitativa già ai valori attuali, spese mediche documentate per complessivi Euro 511,48, nonché spese per la perizia medico-legale, necessarie all'attore per la consapevole tutela dei propri diritti, pari ad Euro 360,00, per un totale, già ai valori attuali di Euro 871,48.

Ritiene infine il Tribunale di riconoscere a parte attrice, come dalla medesima allegato e richiesto, anche il risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato tempestivo godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che, se posseduta tempestivamente, sarebbe stata presumibilmente investita; proprio per questo si ritiene: a) di considerare quale base di calcolo una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato (in base all'indice FOI) all'epoca del sinistro (per un totale tra danno patrimoniale e non di Euro 32.565,28) e l'ammontare del risarcimento determinato ai valori attuali (per un totale, tra danno patrimoniale e non, di Euro 34.739,74); b) di applicare sull'importo così ottenuto il saggio del 4,038% pari al rendimento medio di titoli di Stato tenuto conto dei giorni trascorsi dalla data del sinistro (23.5.2010) sino alla data di pronuncia della presente sentenza (27.6.2013); c) di riconoscere pertanto a parte attrice, in via equitativa e già ai valori attuali, a titolo di lucro cessante la somma di Euro 4.206,72.

V. Conclusioni e regolamento delle spese processuali tra le parti.

Per tutte le ragioni sopra esposte deve pertanto addivenirsi: a) alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento di MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.; b) alla condanna, in solido, dei convenuti B1 (Silvestro e AXA ASSICURAZIONI s.p.a. a pagare a F1 Ugo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, la somma complessiva di Euro 38.942,46, oltre interessi legali dal 28.6.2013 sino al saldo effettivo.

La peculiarità della fattispecie in esame relativa all'anomalo intervento di MILANO ASSICURAZIONI e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno diverso da quello adottato inducono alla compensazione tra le parti delle spese di lite.

In applicazione del principio della soccombenza, cui invece non vi è ragione di derogare, ritiene il Tribunale che le parti convenute B1 e AXA ASSICURAZIONI devono essere condannate, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo ai sensi del d.m. 140/2012 tenuto conto di una fase di studio, introduttiva, istruttoria (limitata al deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.), decisoria, nonché degli esposti documentati in nota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile definitivamente pronunciando nella contumacia di B1 (Silvestro e AXA ASSICURAZIONI s.p.a.,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

\* Dichiara inammissibile l'intervento in causa di MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.;

- Condanna, in solido, i convenuti B( ) Silvestro e AXA ASSICURAZIONI s.p.a. a pagare a F( ) Ugo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, la somma complessiva di Euro 38.942,46, oltre interessi legali dal 28.6.2013 sino al saldo effettivo;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra F( ) Ugo e MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.;
- Condanna, in solido, i convenuti B( ) Silvestro e AXA ASSICURAZIONI s.p.a. a rifondere a F( ) Ugo le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Euro 5.300,00 per compensi di avvocato ed in Euro 229,00 per esposti, oltre CPA ed IVA come per legge.

Torino, 27.6.2013

Il Giudice Unico

IL GIUDICE  
Dra. Stefania TABBONE

Minuta consegnata in Cancelleria  
in data 27.6.13

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Angela DI FONZO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino 29 LUG 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Angela DI FONZO